

COMUNE DI CERMENATE
Provincia di Como

**REGOLAMENTO RELATIVO A PRESTAZIONI DI
LAVORO ACCCESSORIO DI NATURA MERAMENTE
OCCASIONALE**

Approvato

Entrato in vigore:

Revisioni:

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Attività ed ambito d'applicazione

Art. 4 – Soggetti destinatari

Art. 5 – Requisiti

Art. 6 – Compenso

Art. 7 – Avviso annuale

Art. 8 – Presentazione delle istanze

Art. 9 – Criteri per la predisposizione della graduatoria

Art. 10 – Criteri per l'assegnazione di prestazioni lavorative di tipo occasionale

Art. 11 – Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale

Art. 12 – Coperture assicurative

Art. 13 – Tutela della salute

Art. 14 – Rinvio a successive disposizioni normative

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le prestazioni di lavoro accessorio, con cui si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente.

Tali attività sono regolamentate dagli articoli 70 e 72 del D. Lgs. n. 276/2003, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 32, della L. n. 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successivamente dall'art. 46 bis, comma 1, lett. d), del D.L. n. 83/2012, (Decreto Sviluppo 2012) convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono definite “accessorie” poiché riguardano attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, e sono svolte in modo saltuario.

Il *lavoro occasionale di tipo accessorio* permette all'Ente *committente* di beneficiare di prestazioni di lavoro non subordinato, per lo svolgimento di compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e al *prestatore* di lavoro di integrare le proprie entrate attraverso prestazioni occasionali, il cui

compenso è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione, è cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è compatibile con i versamenti volontari.

Art. 2 - Finalità

Il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio consente all'Ente di svolgere attività di carattere temporaneo ed occasionale, difficilmente realizzabili con il personale dipendente in servizio, ed offre, nel contempo, la possibilità di occupazioni temporanee a determinate categorie di soggetti, come indicati nel successivo art. 4, con priorità e preferenza per coloro che si trovano in momentanea situazione di svantaggio economico o di disagio personale e/o familiare.

Art. 3 – Attività ed ambito d'applicazione

Nel rispetto ed in conformità delle vigenti disposizioni normative, il presente regolamento stabilisce che il lavoro occasionale di tipo accessorio può essere prestato in favore del Comune per lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

1. lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici e monumenti pubblici;
2. attività di supporto allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, organizzate e/o patrociniate dall'Ente;
3. interventi di emergenza (ad es: neve) o di solidarietà promossi dell'Ente nell'ambito del territorio locale;
4. attività di supporto agli Uffici e Servizi comunali.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono consentite nell'osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina normativa in materia di contenimento delle spese di personale e di rispetto del patto di stabilità interno.

Art. 4 – Soggetti destinatari

Il presente Regolamento stabilisce che le prestazioni di lavoro accessorio ed il relativo trattamento economico, tramite erogazione dei "buoni lavoro" (Voucher), siano rivolti esclusivamente alle seguenti categorie di individui:

- a) soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, iscritti al Centro per l'Impiego e non percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, che posseggano un ISEE non superiore a euro 10.000,00=;
- b) percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria o speciale e lavoratori in mobilità), che posseggano un ISEE non superiore a euro 10.000,00= ;
- c) studenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, regolarmente iscritti ad un corso di studio;
- d) tutti gli altri soggetti ammessi dalla Legge (lavoratori part-time o full time, lavoratori autonomi) a condizione che posseggano un ISEE non superiore a euro 10.000,00=

Art. 5 - Requisiti

Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 4, i soggetti destinatari devono avere la residenza nel territorio del Comune, a prescindere dalla cittadinanza. I cittadini stranieri, oltre ad avere la residenza nel territorio del Comune, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, i soggetti destinatari devono:

- a- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- b- essere immuni da condanne penali che ostino all'assunzione di pubblici impieghi;
- c- essere in possesso dell'idoneità fisica all'attività richiesta

I requisiti di cui sopra devono sussistere anche alla data del conferimento dell'incarico e nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 6 - Compenso

Ad ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, sarà erogato un compenso rappresentato da "buoni lavoro" (Voucher) orari, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro.

Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio. Il valore netto a favore del lavoratore è pari a 7,50 euro, salvo modifiche ed integrazioni future.

Tali compensi sono cumulabili con qualunque rendita pensionistica, che non verrà, quindi, decurtata; sono completante esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non devono essere dichiarati né ai fini I.R.P.E.F. né ai fini del calcolo degli Indicatori delle Situazioni Economiche Equivalenti (Ise e Isee).

I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, destinatari di prestazioni di lavoro accessorio, non possono superare, nel corso dell'anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, il compenso di 3.000,00 euro netti, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente: tale importo corrisponde a 4.000,00 euro lordi per l'Ente committente.

Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, entro trenta giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione, rilasciata dal competente Responsabile del Servizio.

Art. 7 – Avviso annuale

La Giunta Comunale, con proprio atto, individua annualmente le attività, tra quelle di cui all'art. 3, per le quali intende far ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio, nonché le categorie dei soggetti destinatari per ciascuna di esse, cui intende rivolgersi tra quelli di cui all'art. 4.

Successivamente all'atto di indirizzo della Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio Personale redige un avviso pubblico.

L'avviso avrà una validità di dodici mesi, e sarà pubblicato nel sito internet del Comune entro il mese di novembre, per lo svolgimento di attività da effettuarsi nel corso dei dodici mesi successivi. Durante il periodo di validità dell'avviso, i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 potranno presentare domanda con le modalità indicate nei modelli predisposti dall'Ente.

In prima applicazione, l'avviso sarà pubblicato nel sito internet del Comune entro il mese di gennaio 2015 .

In mancanza dell'avviso annuale e, comunque, nei casi di necessità ciascun responsabile di servizio può pubblicare un avviso per far fronte a specifiche esigenze del servizio, stabilendone la durata di validità

Art. 8 – Presentazione delle istanze

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento ed interessati a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio, dovranno presentare presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente la domanda, con allegato il curriculum personale, formativo e professionale, redatti secondo gli schemi predisposti dall’Ente, inoltrando, altresì, la dichiarazione ISEE.

Durante il periodo di validità dell’avviso, potranno essere inoltrate ulteriori nuove istanze, per il conseguente aggiornamento mensile della graduatoria, al termine di ogni mese.

L’aggiornamento della graduatoria avverrà mensilmente e non interromperà le prestazioni di lavoro accessorio in corso di svolgimento.

Art. 9 – Criteri per la predisposizione della graduatoria

Ad ogni soggetto interessato a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al presente Regolamento, che ha prodotto, in tempo utile, la relativa istanza, si provvederà ad assegnare un punteggio, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:

TITOLO	DETTAGLIO	PUNTEGGIO
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE	Disoccupato senza indennizzo o inoccupato o lavoratore in mobilità non indennizzata	100
	Studente	30
	Altro (disoccupato con indennizzo, lavoratore part time, full time, autonomo, altro)	20
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	Nucleo familiare con uno o più figli fino a 26 anni a carico	30 punti per ogni figlio
SITUAZIONE ECONOMICA FAMILIARE	ISEE minore o uguale a euro 6.000,00	30
	ISEE maggiore di euro 6.000,00 e minore o uguale a euro 10.000,00	15
ETA’	Oltre 50 anni	30
	Dai 35 ai 50 anni	20
	Da 18 a 34 anni	10
ALTRE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	Presenza di un soggetto disabile/invalido nel nucleo familiare	20

Fra tutte le domande pervenute si formerà la graduatoria, secondo i punteggi attribuiti a ciascun richiedente.

La graduatoria ha validità di un anno.

Art. 10 – Criteri per l’assegnazione di prestazioni lavorative di tipo occasionale

I servizi individuati con delibera di Giunta Comunale, saranno svolti in relazione alle necessità individuate di volta in volta dall’Ente, sulla base di specifici progetti in cui verranno preventivamente calcolate il numero di ore necessarie.

I servizi potranno essere effettuati anche nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi.

La graduatoria verrà predisposta dal Responsabile Area Affari Generali.

Il conferimento della prestazione di lavoro accessorio compete al Responsabile di Servizio direttamente interessato alle mansioni da svolgere, di concerto con il responsabile dell'Area Affari Generali.

Nel caso in cui il numero dei soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a quello dei lavoratori individuati come necessari, è facoltà del Comune utilizzare gli stessi nel rispetto del principio di rotazione, e tenuto conto delle attitudini soggettive in relazione al tipo di prestazione richiesta. L'incarico potrà essere preceduto da colloquio tendente a valutare le capacità attitudinali. A parità di punteggio, sarà riconosciuta la priorità a coloro che non hanno mai beneficiato di *Voucher* e, in secondo ordine, a coloro con un numero maggiore di familiari a carico.

Ogni prestatore può essere impiegato al massimo per tre mesi nell'anno solare e il monte ore mensile massimo è pari a 30 ore (quindi ciascun prestatore può percepire al massimo € 300,00 lordi al mese fino ad un massimo di tre mesi nell'anno).

Il soggetto selezionato verrà avvertito per via telefonica e se si dichiarerà disponibile alle prestazioni di cui trattasi dovrà prendere servizio entro il termine indicato dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso ciò non avvenga si procederà a mezzo scorrimento della graduatoria (il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).

Il rifiuto immotivato ad effettuare la prestazione comporta la cancellazione dalla graduatoria.

L'incarico potrà essere assegnato annualmente ad un solo componente del nucleo familiare, rilevabile dallo stato di famiglia.

Art. 11 – Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale

Il Comune *committente*, con l'attivazione di prestazioni di lavoro accessorio, non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato, trattandosi dello svolgimento di attività o compiti di carattere temporaneo ed occasionale da parte del "prestatore" del lavoro.

La prestazione di lavoro occasionale dovrà, comunque, essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al lavoratore dal Responsabile del competente Servizio, nell'osservanza dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto delle normative in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza nei confronti dell'Ente committente e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

In caso di violazione di dette regole da parte del prestatore di lavoro occasionale, il Responsabile del Servizio competente può, dopo un preventivo richiamo scritto, procedere alla revoca dell'assegnazione dei "Voucher" al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio, liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora effettuate.

L'assenza per qualsiasi motivo (malattia, motivi familiari, altro) non verrà retribuita né potrà essere recuperata con un prolungamento della prestazione.

Art. 12 – Coperture assicurative

Il "Voucher" comprende l'assicurazione infortuni INAIL.

Con spesa a carico dell'Ente, i soggetti impiegati sono coperti, con apposita assicurazione, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 – Tutela della salute

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, trovano applicazione il D. Lgs. N. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) successivamente modificato dal D. Lgs. N. 106/2009 e tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.

Art. 14 – Rinvio a successive disposizioni normative

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vengono automaticamente disapplicate nel caso di contrarie disposizioni normative sopravvenute nel tempo e si adeguano automaticamente alle successive modifiche normative, tempo per tempo vigenti.

Al Comune di
Cermenate

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO IL COMUNE DI CERMANATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____

nato/a _____ il _____

codice fiscale _____

residente a Cermenate in via/piazza _____ n. _____

indirizzo mail _____

recapito telefonico _____

CHIEDE

Di essere inserito nell'elenco dei soggetti prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio.

All'uopo, sotto la propria personale responsabilità, nella piena consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o di uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

↑ di voler partecipare alla selezione per l'individuazione di prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuito tramite buoni lavoro (vouchers), per le attività previste dal regolamento approvato con delibera di n.....

↑ di rientrare in una delle seguenti situazioni occupazionali:

1. soggetto in stato di disoccupazione o non occupazione, iscritto al Centro per l'Impiego e non percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito avente o un ISEE non superiore a 10.000,00= ;
2. percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria o speciale e lavoratori in mobilità) avente o un ISEE non superiore a 10.000,00=;
3. studente di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, regolarmente iscritto ad un corso di studio;
4. di essere (lavoratori part-time o full time, lavoratori autonomi) avente o un ISEE non superiore a 10.000,00=

↑ di aver compiuto 18 anni;

↑ di essere cittadino _____

(indicare se italiano o di quale Stato dell'Unione Europea o di quale Stato extracomunitario)

↑ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

↑ che il proprio nucleo familiare è così composto:

Parentela (1)	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita

↑ indicare la parentela con il dichiarante es.: marito, madre, figlio, convivente ecc.

↑ che nel proprio nucleo familiare

- è presente un soggetto disabile (allegare il documento che comprovi il riconoscimento dello stato di invalidità del soggetto)
- non è presente un soggetto disabile

↑ che la situazione economica del proprio nucleo familiare è desumibile dal modello ISEE allegato;

↑ di essere a conoscenza che l'ammissione alla selezione è subordinata all'accertamento da parte dell'Amministrazione comunale dei requisiti e dei titoli dichiarati;

↑ di essere a conoscenza che il comune di Cermenate potrà accertare l'idoneità fisica allo svolgimento della mansione lavorativa mediante visita medica da parte del competente medico del lavoro;

↑ di non essere assegnatario di borse lavoro;

↑ di aver già percepito € _____ in vouchers nel corso dell'anno e di dover ancora riscuotere per il medesimo titolo € _____, pertanto non superando gli importi massimi previsti dalla normativa vigente.

↑ di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, i propri dati personali riportati nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento selettivo e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;

↑ di impegnarsi a comunicare per iscritto ogni variazione dei dati indicati;

↑ di allegare la seguente documentazione:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
- fotocopia della tessera sanitaria
- fotocopia modello ISEE in corso di validità
- fotocopia del permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)
- fotocopia documentazione comprovante lo stato di invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare (solo per coloro che hanno dichiarato tale condizione)
- fotocopia documento comprovante l'iscrizione ad un istituto scolastico legalmente riconosciuto (solo per gli studenti);
- documentazione attestante lo stato di mobilità/disoccupazione
- curriculum

Cermenate, lì _____

Firma